

REGOLAMENTO (CE) N. 2556/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1997

relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2116/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro trasformazione nella Comunità;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2116/97⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento portoghese;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento belga;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
 - 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
 - 20 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento svedese;
 - 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
 - 2 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1. 10. 1997, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 6.